

Welcome

a


Studenti informati

oggi

Lavoratori sicuri

domani

MIRACOLI E INFORTUNI!!!



OPERAI!

**NON OLIA TE
TRASMISSIONI IN MOTO
NON PORTATE ABITI SVOLANTI**



ATTENZIONE!


NON SPOSTATE I RIPARI DI PROTEZIONE



Penone, Giuseppe Penone Ciego




Il Prof. Giuseppe Renato Croce



P.G.R.


9 MARZO 1959


SILVANO BARBERIS






Il tor. Giuseppe Renato Croce








POLLONE
26-11-54 - voto.

G.R. DA COSTA GIUSEPPE E VIGLIETTI ANGELA
DI COSSERIA. IL 27 LUGLIO. 1927.





SESTRIERE * 30 * DIPCA * 1972 * TORINO

POLECAM OPIECE CAEA RODZINE

POLECAM OPIECE N.M.P. SIEBIE

ELEBIETA GROCHOLSKA VARSLAVA POLONIA



BACCO CARLO
PER GRAZIA RICEVUTA


***Libero esercizio della propria
autonomia economica***

**« obiettivo dell'impresa deve essere la creazione di
valore economico per gli azionisti »
(Milton Friedman)**

**Business
of
Business
is
Business**

**un prodotto è apprezzato unicamente per le
caratteristiche qualitative o funzionali e per altre
caratteristiche quali le condizioni di fornitura, i
servizi di assistenza e di personalizzazione,
l'immagine ed infine la storia del prodotto stesso.**

la piramide della produzione





le fonti normative generali

Il trattato C.E.E. :art. 117 (art.138 trattato di Amsterdam)

(Gli Stati Membri devono promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso)

la costituzione italiana

il codice civile

(artt. 1, 27, 32, 35, 41, 112)

il codice penale

(artt. 1176, 2050, 2087, 2104)

Decreto Legislativo 81/08

Il testo normativo è costituito da:

- ***13 Titoli;***
- ***306 Articoli;***
- ***51 Allegati;***

Che riepilogano ed unificano tutta la legislazione presente in materia.


Il testo unico comporta innanzitutto l'abrogazione delle seguenti norme:

- ***DPR 27 aprile 1955, n. 547;***
- ***DPR 7 gennaio 1956 n. 164;***
- ***DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;***

Il D.Lgs. 81/2008 è una normativa complessa e articolata con le seguenti caratteristiche:

- **Sistema Organizzato** :la salute e sicurezza sono elementi fondamentali nei processi organizzativi delle attività aziendali;
- **Partecipato** : tutte i vari soggetti devono partecipare attivamente al miglioramento continuo della sicurezza;
- **Informato** : l'informazione e formazione dei lavoratori è l'aspetto più importante. Ogni scelta organizzativa, ogni cambiamento deve essere messo a conoscenza delle varie figure;
- **Programmato**: le misure d'intervento, per il miglioramento continuo della sicurezza, devono essere realizzate secondo un programma preciso, condiviso con i vari soggetti.

Soggetti coinvolti



*Datore
di
lavoro*

*Responsabile del
servizio prevenzione e
protezione*

*Medico
competente*

*Rappresentante
dei lavoratori*

Lavoratori

Organizzazione della sicurezza

**RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA
SICUREZZA**

**MEDICO
COMPETENTE**

**RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

DIRIGENTE

Datore di lavoro

PREPOSTO

**LAVORATORI
incaricati del
PRONTO
SOCCORSO**

**LAVORATORI
incaricati della
PREVENZIONE**


**LAVORATORI
incaricati per
L'EMERGENZA**

INGENIERE Prof. Giuseppe Croce

STRUTTURA DINAMICA DELLA PREVENZIONE



la piramide della sicurezza in azienda



***Libero esercizio della propria
autonomia economica
salvaguardando le esigenze di
integrità e sicurezza dei beni
giuridici altrui***

DATORE DI LAVORO

PUBBLICO

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il DL coincide con l'organo di vertice medesimo.

PRIVATO

- 1. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore**
- 2. Soggetto che ha la responsabilità dell'impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e Tecnico funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.**

DIRIGENTI

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTI

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto

(art. 2 del D.Lgs. 81/08):

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Obblighi

(art. 19 T.U. 81/2008 e smi)

1. Sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell'uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
2. Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
3. Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
4. Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
5. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
6. Frequentare appositi corsi di formazione

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

GENERALI

Conformemente alla formazione,
all'istruzione ed ai mezzi ricevuti,
ciascun lavoratore

DEVE

prendersi cure della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti nel luogo di lavoro
su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni ed omissioni

SPECIFICI

Nell'uso delle attrezzature



ciascun lavoratore

DEVE

- sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- usare le attrezzature di lavoro conformemente all'informazione,

L'inosservanza degli obblighi è punita
Con l'arresto o l'ammenda

Il servizio di prevenzione e protezione

(Art.2, lett.1) D.Lgs. 81/2008)

**INSIEME DI PERSONE (identificati come ADDETTI al Servizio), SISTEMI E MEZZI ESTERNI
O INTERNI ALL'AZIENDA, FINALIZZATI
ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI PROFESSIONALI NELL'AZIENDA
OVVERO UNITA' PRODUTTIVA**

Il lavoratore

In ambito scolastico il personale dipendente da considerarsi "lavoratore", ricomprende le seguenti professionalità :

- ❑ i docenti ;
- ❑ il personale amministrativo;
- ❑ il personale tecnico
- ❑ il personale collaboratore scolastico.

Vanno equiparati alla stregua di **lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative** nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

Il medico competente

- a) Collabora con il datore di lavoro e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) Effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.41;
- c) Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art.41
- d) Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Le funzione del RLS

Il rappresentante dei lavoratori ha diritto di accesso ai luoghi ove si svolgono le attività lavorative. Inoltre gli sono attribuiti un fascio di ulteriori diritti:

a) Di consultazione in ordine alla:

- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione
- Designazione degli addetti alla sicurezza, antincendio, evacuazione e pronto soccorso
- Organizzazione della formazione alla sicurezza

- b) di informazione: sulla documentazione aziendale afferente la sicurezza e sugli atti degli organi di vigilanza;
- c) di formazione alla sicurezza;
- d) di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione;
- e) Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie;
- f) Di proposta, in merito all'attività di prevenzione;
- g) Di partecipazione alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi;
- h) Di ricorso all'autorità di vigilanza, qualora ritenga insufficienti o inadeguate le misure di sicurezza apprestate.
- i) Può avere su richiesta copia del documento di valutazione dei Rischi e del Registro infortuni

Inoltre il rappresentante deve disporre del tempo necessario senza perdita di retribuzione, dei mezzi necessari e non deve subire pregiudizio alcuno.

- g) Comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.35, ai RLS, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- h) Congiuntamente con il RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; (la frequenza può essere ridotta a una volta l'anno D.M. 16/01/97 in caso di aziende fino a 200 addetti, o quando, sempre fino a 200 addetti, esiste una valutazione congiunta del DDL, del RSPP, del M.C., e del RLS con dichiarazione custodita in azienda;
- i) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- m) Collabora all'attività di formazione e informazione;

La piramide della sicurezza in Istituto Scolastico




Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'utilizzo di laboratori	Preposto	<ul style="list-style-type: none"> • addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione; • sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute; • promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili; • informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori; • segnalare (al SPP) eventuali anomalie all'interno dei laboratori 	Limitatamente alle condizioni nelle quali i propri studenti sono equiparati a lavoratori (quando frequentano i laboratori)
DSGA	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi e di altro	Personale amministrativo e
	Preposto	<ul style="list-style-type: none"> • Sovrintendere il lavoro del personale amministrativo • Sorvegliare che il lavoro d'ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza definite dal RSPP • Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti a quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate 	Personale di segreteria e amministrativo in genere
Responsabile di ufficio, Capoufficio	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione dell'ufficio	Personale del proprio ufficio
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Preposto	Persona che si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno alla scuola, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere alle attività lavorative di altri	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale dell'ufficio tecnico e del personale ad esso assegnato (es. manutentori)	Personale tecnico assegnato all'Ufficio Tecnico in relazione all'organizzazione della scuola
Responsabile del magazzino	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore delle biblioteca	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Vicepreside, Vicario, Direttore di plesso	Preposto	Persona particolarmente qualificata, con autonomia gestionale e decisoria, con margini discrezionalità e influenza sull'organizzazione del lavoro	Tutto il personale dipendente

la culpa in educando

La Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000) stabilisce che "l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di COLPA IN VIGILANDO (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di COLPA IN EDUCANDO, in quanto i genitori rimangono comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti". Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica relativa al fatto del figlio-alunno, deve superare la presunzione di culpa in educando ex art. 2048 e.e, attraverso la prova liberatoria.

La Corte di Cassazione afferma:“ *si deve dimostrare di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore ha **rivelato***

Il ponte di MARCO POLO



